

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 27 gennaio 2015

XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente [Francesco BOCCIA](#). – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.20.

Omissis

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Atto n. 134.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

[Francesco BOCCIA](#), *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, in capo ai datori di lavoro, in caso di licenziamenti discriminatori o di insussistenza di giusta causa, il pagamento di indennità risarcitorie nei confronti dei lavoratori oggetto del provvedimento di licenziamento. Viene, altresì, prevista l'ipotesi del pagamento di un'indennità, che comporta l'estinzione del rapporto di lavoro e la rinuncia del lavoratore all'impugnazione del provvedimento di licenziamento. La relazione tecnica afferma in proposito che l'erogazione di dette indennità – ad eccezione di quella prevista dall'articolo 6, per quanto attiene agli aspetti fiscali – non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto a completo carico del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento. Ritiene utile in proposito una valutazione del Governo in merito ad eventuali riflessi, peraltro di carattere indiretto, delle disposizioni su soggetti che, pur operando in regime privatistico, appartengono al comparto della pubblica amministrazione ai fini dei conti economici europei.

In riferimento agli effetti finanziari dell'articolo 6 segnala, in primo luogo, che la relazione tecnica non fornisce i dati e le informazioni utilizzate per la stima di tali effetti, limitandosi ad indicare il risultato finale del procedimento di quantificazione effettuato. Ritiene pertanto necessario che siano forniti gli elementi e le ipotesi utilizzati ai fini della stima per consentire una verifica della medesima. Rileva inoltre che la relazione tecnica, nel far riferimento alle indennità previste dalla vigente legislazione, testualmente afferma che le stesse «potrebbero ridursi per effetto della nuova offerta di conciliazione» ed evidenzia «che le previsioni non scontano tali fattispecie anche in considerazione dell'aleatorietà delle medesime». In proposito, ritiene che andrebbe chiarito quali siano specificamente le fattispecie non considerate ai fini della quantificazione, tenuto conto che, in base a quanto indicato dalla relazione tecnica – che considera «un effetto sostituzione di tutte le nuove offerte rispetto a quelle vigenti» – gli effetti negativi sembrerebbero riferiti alle minori

entrate rispetto a quelle da tassazione separata attualmente incluse nei tendenziali.

Nell'ambito dei predetti chiarimenti andrebbero inoltre precisate le ipotesi che giustificano la modulazione temporale degli oneri previsti, con particolare riferimento a quelle riferite alle dinamiche inerenti il mercato del lavoro – quali il *trend* delle assunzioni con la nuova tipologia di contratto e la relativa durata Pag. 42 media dei contratti stipulati o il tasso di sostituzione con i contratti attualmente esistenti – sottostanti la quantificazione riportata.

Inoltre, andrebbe chiarito se, oltre alla rinuncia al maggior gettito indicato dalla relazione tecnica riconducibile alla tassazione separata, sia stato valutato il minor gettito fiscale determinato dai possibili maggiori oneri dedotti dal datore di lavoro riconducibili alle indennità pagate.

Per quanto attiene ai compiti di monitoraggio in capo al Sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che lo stesso vi provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come peraltro previsto esplicitamente dal medesimo articolo 6.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che le risorse utilizzate ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dall'offerta di conciliazione, di cui all'articolo 6 – pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro per l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,5 milioni di euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di euro per l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per l'anno 2020, 27,6 milioni di euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per l'anno 2022, 34 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro a decorrere dal 2024 – sono quelle iscritte nel fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di cui al capitolo 1250 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ciò premesso, appare necessario riformulare la clausola di copertura finanziaria in termini di previsioni di spesa anziché di limite massimo, posto che le ipotesi assunte dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri sono legate a scenari connessi all'andamento del mercato del lavoro, che potrebbero subire variazioni nel corso del tempo. Rileva come una tale riformulazione, per altro, non richiederebbe l'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia, giacché, come già evidenziato in precedenti occasioni, l'eventuale disallineamento tra le minori entrate previste e quelle che effettivamente si manifesteranno, essendo verificabile solo a consuntivo, renderebbe automaticamente inefficace qualsiasi clausola di salvaguardia.

Segnala altresì l'opportunità di prevedere esplicitamente che l'onere, pari a 37,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si intenda come onere annuo.

In merito ai predetti aspetti, giudica comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario [Paola DE MICHELI](#) si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore.

[Francesco BOCCIA](#), *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.